

Codice A1409A

D.D. 21 novembre 2018, n. 750

Legge n. 123/2005 - Protezione soggetti affetti da celiachia - Progetto regionale per l'anno 2018 per il proseguimento delle azioni attuate da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN). Integrazione della somma complessiva di Euro 4.271,96 a favore dell'ASL TO3.

Vista la Legge n. 123/2005 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", che stabilisce, a supporto degli interventi operati dal Servizio Sanitario Nazionale, azioni di carattere generale per l'inserimento dei soggetti celiaci nella vita sociale e visti in particolare gli articoli 4 e 5 della succitata norma;

visto l'Accordo sancito nella seduta del 16.03.2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce i criteri per la ripartizione in ambito nazionale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 della Legge n. 123/2005;

visto l'Accordo Rep. Atti n. 145/CSR del 30.07.2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di aggiornamento del provvedimento del Ministro della salute del 16 marzo 2006, concernente il riparto dei fondi tra le Regioni e le Province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nella mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123;

vista la Determinazione Dirigenziale (DD) n. 213 del 07.05.09, con cui è stato approvato il progetto regionale "Ottimizzazione della somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche";

vista la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 25-661 del 27.09.2010, che approva criteri ed indirizzi per l'assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) dei fondi statali finalizzati ex art. 4 della Legge n. 123/2005, precisando gli importi massimi ammessi per ciascuna azione e affidando alla Direzione regionale Sanità - Settore regionale Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva (ora Settore regionale Prevenzione e Veterinaria) l'attuazione dei progetti, la definizione dei piani operativi ed il coordinamento degli stessi;

vista la DGR n. 35-1220 del 17.12.2010, che approva il progetto regionale "Formazione e aggiornamento professionale per ristoratori ed albergatori sulla celiachia e sull'alimentazione senza glutine", che fornisce un'indicazione dei possibili limiti di spesa ammissibili per le diverse azioni realizzate nell'ambito di tale progetto ed approva i criteri e gli indirizzi per l'assegnazione alle ASL dei fondi statali finalizzati ex art. 5 della Legge n. 123/2005, affidando alla Direzione regionale Sanità - Settore regionale Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva (ora Settore regionale Prevenzione e Veterinaria) l'attuazione dei progetti realizzati con tali fondi;

vista la DD n. 542 dell'8.08.2012 che approva il potenziamento delle azioni attuate da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASL regionali;

preso atto dei riparti regionali delle risorse previste dalla Legge 123/2005 a favore delle singole Regioni e Province Autonome relativamente agli anni 2015 e 2016, riferibili ai seguenti atti:
- DD n. 666 del 24.10.2016 del Settore regionale Prevenzione e Veterinaria, che impegna Euro 82.149,18= sul capitolo 156931/2016, impegno 5320/2016 – riparto risorse anno 2015;

- DD n. 829 del 20.12.2016 del Settore regionale Prevenzione e Veterinaria, che impegna Euro 84.732,37= sul capitolo 156931/2016, impegno 6304/16 – riparto risorse anno 2016;

vista la DD n. 839 del 21.12.2017 del Settore regionale Prevenzione e Veterinaria, che approva la prosecuzione del progetto per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 e che assegna, tra l'altro, la somma di € 25.586,67= all'ASL TO3 per le attività da svolgere sul proprio territorio nonché per le azioni di competenza in qualità di struttura incaricata del Coordinamento del progetto;

tenuto conto che, per mero errore materiale, l'importo di € 25.586,67=, approvato ed assegnato per l'anno 2018 all'ASL TO3, risulta inferiore per € 4.271,96= rispetto alla spesa preventivata e ammissibile, pari ad € 29.858,63=;

preso atto della necessità di integrare a favore dell'ASL TO3 l'importo complessivo di € 4.271,96= al fine di permettere il completamento del progetto proposto per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 con nota prot. 113606 del 05.12.2017, agli atti del Settore;

vista l'opportunità di utilizzare, per tale integrazione di spesa:

- quota parte delle risorse già assegnate all'ASL TO3 per le medesime finalità, iscritte nel rispettivo bilancio e non utilizzate, come risulta dalla dichiarazione trasmessa dall'ASL stessa, agli atti di questo Settore, per un importo di € 3.670,49, (Imp. 5320/16 - sub. 2, assunto con DD 666 del 24.10.16);
- i fondi impegnati con DD n. 829 del 20.12.2016 - impegno 6304/16 per un importo pari ad € 601,47=, da assegnare e subimpegnare all'ASL TO3 per il completamento del progetto 2018;

ritenuto opportuno che la liquidazione di tali importi avvenga a conclusione del progetto, a seguito della trasmissione, da parte dell'ASL TO3, di una dettagliata relazione pertinente l'attività svolta e di una rendicontazione contabile delle spese complessivamente sostenute in riferimento sia alla DD n. 839 del 21.12.2017, sia alla presente determinazione.

Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41”, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014.

Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i..

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 165/2001;
visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

vista la Legge n. 123/2005;
visto l'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 30.07.2015;
visto il D.Lgs. n. 118/11;
vista la D.D. n. 829 del 20.12.16;
vista la DD n. 839 del 21.12.17;
vista la L.R. 05.04.18, n. 4;
vista la D.G.R. n. 26-6722 del 06.04.18;

determina

- di approvare l'integrazione della somma complessiva di Euro 4.271,96 a favore dell'ASL TO3, necessaria per il completamento del progetto già approvato con DD n. 839 del 21.12.2017 per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 a favore dei soggetti affetti da celiachia;
- di utilizzare, per tale integrazione di spesa, quota parte delle risorse già assegnate all'ASL TO3 per le medesime finalità, iscritte nel rispettivo bilancio e non utilizzate, per un importo di € 3.670,49, (Imp. 5320/16 – sub 2, assunto con DD n. 666 del 24.10.16);
- di assegnare subimpegnando a favore dell'ASL TO3 la restante somma di Euro 601,47 (Imp. 6304/16 – assunto con DD n. 829 del 20.12.16);
- di prevedere che la liquidazione di tali importi avvenga a conclusione del progetto, a seguito della trasmissione, da parte dell'ASL TO3, di una dettagliata relazione pertinente l'attività svolta e di una rendicontazione contabile delle spese complessivamente sostenute in riferimento sia alla DD n. 839 del 21.12.2017, sia alla presente determinazione;
- di prevedere che le somme assegnate siano specificamente destinate all'organizzazione e realizzazione delle iniziative indicate e che l'ASL TO3 abbia la responsabilità e l'obbligo del rispetto della destinazione di tali risorse.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Dirigente del Settore
Gianfranco CORGIAT LOIA

Il Funzionario estensore
Caterina Maria STRUMIA